

Allegato 1 - Disposizioni attuative per il riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura della Regione Basilicata, ai sensi del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025 recante *“Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura”*

Indice

Art.1 - Finalità.....	3
Art.2 - Riferimenti normativi	3
Art.3 - Definizioni.....	4
Art.4 - Soggetti richiedenti	4
Art.5 - Requisiti per la richiesta di riconoscimento del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti	5
Art.6 - Tematiche di consulenza	6
Art.7 - Registro Unico Nazionale.....	8
Art.8 - Controlli.....	8
Art.9 - Mantenimento dei requisiti di riconoscimento, eventuali variazioni e revoca del riconoscimento	8
Art.10 - Disposizioni finali	9
Art.11 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	9

Art.1 - Finalità

Il presente documento definisce le disposizioni attuative a livello regionale per il riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura, così come previsto dall'art.7 Decreto 19 febbraio 2025 recante "Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura."

Art.2 - Riferimenti normativi

- **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul Sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e n.1307/2013, in particolare, gli articoli 15 (Servizi di consulenza aziendale) e 114 (Modernizzazione, lettera a) del regolamento 2021/2115;
- **Regolamento (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/1172** della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289** della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";
- **Regolamento (UE) 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- **Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) 2023-2027** approvato con decisione di esecuzione C (2022) 8645 finale della Commissione europea del 02/12/2022, modificato da ultimo con Decisione C (2026) 745 del 11.02.2026 (PSP vs.7.1);
- **legge 7 agosto 1990, n.241** e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- **Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91**, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016**, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura» (G.U. n.38 del 16.02.2016);
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2306 del 13.06.2016** ad oggetto "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n.91 del 2014, conv. in legge n.116 del 2014): "Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza";
- **Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023**, prot.147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115

- del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- **Decreto Ministeriale 21 febbraio 2024 n.83709** concernente “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività” (G.U. n.87 del 13.04.2024);
 - **Decreto Interministeriale 19 febbraio 2025** “Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura “(G.U. n.52 del 4-3-2025);
 - **Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027** – approvato con Decisione C (2022) 8645 del 02.12.2022, emendato con Decisione C (2026) 745 del 11.02.2026 (vs.7.1 del PSP 2023 - 2027);
 - **D.G.R. 13 gennaio 2023 n.9** recante “Preso d’atto del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027)“;”;
 - **D.C.R. 20 giugno 2023 n.575** recante “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata (CSR Basilicata 2023-2027) – PRESA D’ATTO;”;
 - **D.G.R. n.533 del 11.09.2025** recante Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSP Italia 2023-2027 (CSR Basilicata 2023-2027) – Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2025)3805 del 18.06.2025 di approvazione delle modifiche al PSP (Versione 5.1) – Approvazione della versione 4.0 del CSR Basilicata 2023-2027;”;
 - **D.D. n.58 del 02.02.2026** recante “Disposizioni attuative per gli interventi di Sviluppo Rurale – NO SIGC – (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) del CSR Basilicata 2023 – 2027, in sostituzione delle disposizioni di cui alla D.D. n.1020 del 30.11.2023.

Art.3 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **consulente:** persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- **destinatario del servizio:** imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
- **prestatore di servizi di consulenza:** soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempra, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
- **Registro unico:** registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome;
- **servizi di consulenza:** l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
- **tematiche di consulenza:** argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2115/2021.

Art.4 - Soggetti richiedenti

Possono presentare richiesta di riconoscimento i soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del Decreto 19 febbraio 2025 e all’art.5 delle presenti Disposizioni.

Possono accedere al sistema di consulenza:

- prestatori privati di consulenza aziendale, quali imprese individuali, società e soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza privati anche i liberi professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi

professionali, coerenti con le tematiche di consulenza elencate nel successivo art.6. delle presenti Disposizioni. Non è consentito il riconoscimento di soggetti costituiti in forme associative temporanee (A.T.I. o A.T.S.);

- prestatori pubblici di consulenza aziendale, aventi tra le proprie finalità le attività di consulenza indicate nel successivo art.6. delle presenti Disposizioni.

Art.5 - Requisiti per la richiesta di riconoscimento del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti

Per poter richiedere il riconoscimento il prestatore di consulenza deve:

1. possedere la sede legale o almeno una sede operativa in regione Basilicata;
2. prevedere, tra le proprie finalità statutarie, l'erogazione di servizi di consulenza collegati alle tematiche di consulenza richiamate nell'art.2 del Decreto 19 febbraio 2025, ed elencate nell'art.6 delle presenti Disposizioni;
3. disporre di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e regolarmente formati.
Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza:
 - 3.1 **gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per le rispettive tematiche di consulenza** elencate nel successivo art.6;
 - 3.2 fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al punto precedente, **sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza**, i seguenti soggetti:
 - 3.2.1 **i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa** di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
 - 3.2.2 **i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base** che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
 - avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza;
 - prevedere, al termine del percorso formativo, una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le **attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti**, dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale e rispettare i seguenti criteri minimi:

- i. essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- ii. avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- iii. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.

Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

Per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari il consulente deve essere, altresì, in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs. 14/08/2012 n.150.

4. rispettare i criteri che garantiscono l'assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l'imparzialità della consulenza (art.3 Decreto 19 febbraio 2025).

Per garantire **l'assenza di conflitto di interessi**, i prestatori di servizi di consulenza e i singoli consulenti non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo **svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza**.

Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:

- a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
- b) lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2024, n.83709;
- c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
- d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.

Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza.

Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti da tutti i consulenti al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

Art.6 - Tematiche di consulenza

I servizi di consulenza devono essere idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 e coerenti con quanto stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, del suddetto Regolamento. I servizi di consulenza devono, pertanto, vertere su almeno una delle seguenti tematiche:

CODICE	TEMATICHE DELLA CONSULENZA
COD. A	tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC

CODICE	TEMATICHE DELLA CONSULENZA
COD. B	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la Direttiva 21 maggio 1992, n.92/43/CEE - Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
COD.B1	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la Direttiva 23 ottobre 2000, n.2000/60/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
COD. B2	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare il Reg. (CE) n.1107/2009 del 21 ottobre 2009, Art.55 - relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
COD. B3	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la Direttiva 21 maggio 2008, n.2008/50/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
COD. B4	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la Direttiva 21 ottobre 2009, n.2009/128/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
COD. B5	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la Direttiva 30 novembre 2009, n.2009/147/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
COD. B6	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare il Reg. (UE) n.2016/429 del 9 marzo 2016 - relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
COD. B7	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare il Reg. (UE) n.2016/2031 del 26 ottobre 2016 - relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n.652/2014 e (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
COD. B8	i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la Direttiva (UE) 2016/2284 del 14/12/2016 - concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
COD. C	le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica ¹
COD. D	la prevenzione e la gestione del rischio

¹ Sito web Commissione Europea dedicato all'Azione dell'UE sulla resistenza antimicrobica: https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_it

CODICE	TEMATICHE DELLA CONSULENZA
COD. E	il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2115/2021
COD. F	le tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali di cui all'articolo 114, lettera b), del Reg. (UE) 2115/2021
COD. G	la gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno: <ul style="list-style-type: none"> i. un bilancio dei principali nutrienti nel suolo; ii. i requisiti legali relativi ai nutrienti; iii. dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili; i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti
COD. H	le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori

Art.7 - Registro Unico Nazionale

Ai sensi dell'art.5 del Decreto 19 febbraio 2025, la Regione Basilicata trasmette, in via informatica entro 90 giorni dalla data del riconoscimento, i dati relativi ai prestatori di servizi di consulenza al Registro Unico Nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.

Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro Unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art.8 - Controlli

La Regione Basilicata effettua i controlli al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, di cui al precedente Art.5, che hanno consentito al prestatore di ottenere il riconoscimento.

I controlli consistono in verifiche amministrative e sopralluoghi effettuati presso le sedi dei prestatori di consulenza riconosciuti. Il legale rappresentante del Prestatore di consulenza riconosciuto è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle sedi interessate.

Art.9 - Mantenimento dei requisiti di riconoscimento, eventuali variazioni e revoca del riconoscimento

Il prestatore di servizi di consulenza, che ha ottenuto il riconoscimento, è tenuto al mantenimento dei requisiti, che hanno consentito il riconoscimento, per la partecipazione alla selezione di progetti a valere sugli Interventi AKIS² di cui è un potenziale beneficiario.

² Cap.6 "Strategia AKIS regionale" del vigente Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata.

I soggetti riconosciuti devono comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati nella domanda di riconoscimento al massimo entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta variazione: se tali modifiche dovessero riguardare i requisiti di idoneità, si procederà ad una nuova istruttoria, che, in caso di esito negativo, comporterà l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

Fra i requisiti di riconoscimento, è ricompreso anche il **requisito collegato alle attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza, obbligatorio per tutti i consulenti** e che dovrà svolgersi con **periodicità almeno triennale**, rispettando i seguenti criteri minimi:

- iv. le attività dovranno essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- v. dovranno avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- vi. dovranno prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.

Per i corsi di formazione di aggiornamento la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137.

Il prestatore di servizi di consulenza è, altresì, tenuto a fornire la documentazione e tutte le informazioni richieste, a seguito dei controlli di cui al precedente art.8: la mancata trasmissione delle stesse, entro il termine massimo concesso per adempiere, potrà comportare l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento, se tale mancanza dovesse comportare l'impossibilità di verificare la permanenza dei requisiti obbligatori di riconoscimento.

Infine, qualora si accerti, in esito allo svolgimento dei controlli, l'inosservanza dell'obbligo di mantenimento dei requisiti, la Regione Basilicata provvederà a formalizzare la contestazione e a notificarla al soggetto interessato, assegnando un termine massimo per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, la Regione adotterà il provvedimento di revoca del riconoscimento.

Art.10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dai paragrafi precedenti, si fa rinvio alle pertinenti norme e disposizioni unionali, nazionali e regionali.

Art.11 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 s.m.i.) e del Reg.(UE) 679/2016, gli Uffici interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento collegato alla riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura e di iscrizione nel "Registro Unico Nazionale (RUN) ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati sono trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati sono comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il Titolare del trattamento è la Regione Basilicata – Via Verrastro, 12 – 85100 Potenza.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via e-mail all'indirizzo rpd@pec.regione.basilicata.it.

Per quanto non espressamente riportato, si rinvia all'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 di cui all'URL <https://www.regione.basilicata.it/privacy/>.

Le presenti disposizioni e gli atti conseguenti saranno pubblicati sul BURB della Regione Basilicata e sul sito www.basilicatacsr.it.